



ALLEGATO 2

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde/fredde a mezzo di distributori automatici, da installare presso la sede del Comune di Zola Predosa e della Biblioteca comunale. Il Concessionario gestisce in autonomia il servizio introitando direttamente gli incassi derivanti dalla vendita di alimenti e bevande.

La Concessione comprende le seguenti attività:

- l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi sotto indicate;
- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sotto indicati:

Sede Comunale, p.zza della Repubblica, 1 - Zola Predosa

- n. 1 distributore di bevande calde
- n. 1 distributore di bevande fredde
- n. 1 distributore di alimenti/snack

Biblioteca Comunale, p.zza Marconi, 4 - Zola Predosa

- n. 1 distributore di bevande calde
- n. 1 distributore di bevande fredde e snack

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà del Comune di Comune di Zola Predosa. Il numero dei distributori potrà essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario ed in accordo con l'Amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell'aggiudicazione.

Art. 2 -VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore della Concessione viene definito in € 60.500 (IVA esclusa), determinato in base ai dati degli incassi (fatturato totale dell'attuale Concessionario).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici,

risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal Concessionario per la gestione del servizio.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea di tale tipologia di contratto.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione, commisurata al suo valore è di 3 anni (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Ai sensi di legge la Concessione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende conclusa alla naturale scadenza. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di rinnovare la Concessione, alle stesse condizioni e modalità, per un periodo ulteriore di anni 2 (due) oltre a proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 (sei) qualora non siano state ancora concluse le procedure di gara per il nuovo affidamento.

Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a corrispondere al Comune di Zola Predosa il relativo canone offerto in sede di gara a partire da € 1.300,00 quale controprestazione a favore del Concessionario derivante dalle entrate generate dalla somministrazione agli utenti di alimenti/snack e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici e a titolo di rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano.

Il versamento del canone annuo verrà effettuato in due tranches entro il mese di giugno e dicembre.

Art. 5- CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DEI PRODOTTI

5.1 Caratteristiche dei distributori da installare

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche (minime):

- essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante tutta la durata del rapporto contrattuale;
- essere tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete:
- dovrà essere garantita l'erogazione del resto o segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso;
- avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette i quali dovranno essere compostabili;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria e il riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail) al fine di inoltrare agevolmente eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.

5.2 Sistema HACCP e requisiti igienico sanitari dei distributori automatici da installare

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del D.Lgs. 193/2007;

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario deve garantire, un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

5.3 Sistemi di pagamento

Tutti i distributori installati dovranno essere dotati di sistema di pagamento in contanti con moneta

In aggiunta al metodo sopra indicato, i distributori potranno essere dotati dei dispositivi ulteriori indicati nell'offerta tecnica.

5.4 Tipologia dei prodotti in somministrazione

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti che saranno erogati dovranno corrispondere alle prescrizioni di seguito previste:

- tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, contenere ingredienti di alta qualità. Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
- essere di prima qualità e appartenenti alle marche più diffuse a livello nazionale;
- in ottemperanza alle leggi in materia di OGM (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) il Concessionario dovrà attestare al Comune, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
- sono vietati conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- sono altresì vietati prodotti contenenti tra gli ingredienti farine di insetti di qualunque specie. il Concessionario dovrà attestare al Comune, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono farine di insetti o derivati.
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;

I distributori di bevande calde devono garantire l'erogazione di almeno cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, tè, cioccolata, latte) e avere la possibilità di decidere la grammatura dello zucchero. I distributori di snack/merendine e altri generi alimentari devono garantire l'erogazione di almeno un prodotto senza glutine per una dieta idonea ad un'alimentazione per soggetti celiaci e almeno un prodotto biologico entrambi definiti da apposita etichettatura.

Il referente dell'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione.

I prodotti da erogare dovranno avere le seguenti caratteristiche minime per l'intera durata della concessione:

Bevande calde

1)caffè: dovrà contenere almeno il 70% di miscele del tipo arabica con un valore percentuale della caffeina non superiore al 1,7%, con una grammatura minima per erogazione pari a 6,5 grammi;

2)caffè decaffeinato: grammatura minima per erogazione pari a 1,2 grammi;

3)caffè d'orzo: grammatura minima per erogazione 2,2 grammi di caffè d'orzo solubile;

4)thè e tisane: almeno 12,5 g di thè/tisane in polvere per ogni erogazione.

5)latte in polvere nel cappuccino: grammatura minima 7,5 grammi ad erogazione;

6)cioccolato: 22,5 g minimo di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione di cioccolato.

Sono possibili erogazioni combinate come: cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, cioccolato extraforte ecc.

Bevande fredde

1) acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie, capacità l. 0,5;

2) bibite in lattina, capacità cl. 33;

3) succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20;

4) altre bevande fredde, capacità varie (tè, altri succhi di frutta).

Prodotti alimentari in generale

1) snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al cioccolato;

2) prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt, purea di frutta, frutta fresca (confezionata in atmosfera controllata).

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il...” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno entro il giorno antecedente la data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto. L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti dovrà essere pattuita con il Referente dell'Amministrazione.

5.5 Prezzi dei prodotti

In un'ottica di contenimento dei prezzi dei prodotti erogati dai distributori ed al fine di garantire all'utenza (interna ed esterna) un adeguato costo degli stessi, la Stazione Appaltante definisce i seguenti prezzi di vendita:

Tipologia prodotto erogato	Prezzo erogazione “a moneta”	Prezzo erogazione “a chiavetta”
Bevande calde (ad esclusione di quelle in capsula o cialda)	€ 0,45	€ 0,40
Acqua (naturale e frizzante)	€ 0,50	€ 0,42
Snack salato base (cracker, taralli, schiacciata, ecc)	€ 0,70	€ 0,55

Tale differenza andrà conservata anche in caso di richiesta di variazione dei prezzi da parte del Concessionario.

Art. 6 -MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Utenza

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti in servizio presso le varie sedi indicate, degli utenti e di quanti operino, a vario titolo, all'interno delle sedi stesse.

6.2 Installazione iniziale dei distributori

Il Concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione di tutti i distributori richiesti in accordo con il referente del Servizio Segreteria Generale, ed in modo tale da non creare disagio all'attività lavorativa.

Il Concessionario provvederà a prendere contatti con l'uscente titolare della Concessione per la rimozione dei distributori installati contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Il completamento delle installazioni dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del contratto e si intende completato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica (laddove previsto allacciamento all'impianto idrico) per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco.

Ai fini dell'installazione e preventivamente all'intervento del Concessionario, l'Amministrazione si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie nonché, ove possibile, di allacciamento idrico. Per tali oneri non verranno richiesti rimborsi spese da parte dell'Amministrazione comunale.

6.3 Modalità di esecuzione del servizio

L'Amministrazione comunale provvederà a nominare un referente che mantiene i rapporti con il Concessionario per la comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti nonché per la gestione del contratto.

Il Comune di Zola Predosa si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il numero dei distributori installati, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l'ubicazione. Il Concessionario dovrà

provvedere a prendere contatti con il Servizio Segreteria Generale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e darne esecuzione entro i successivi 45 giorni.

Il Concessionario ha la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di proporre delle modifiche rispetto alla tipologia di distributori installati che siano comunque volte a mantenere lo standard di servizio attualmente erogato.

Di detta sostituzione deve essere data anticipatamente comunicazione al RUP. L'Amministrazione comunale e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori anche in ragione della vetustà e del mal funzionamento.

Il Concessionario si impegna a:

- programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza.

Il personale del Concessionario avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi;

- eseguire gli interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti;

- sostituire i prodotti in scadenza, inclusi quelli che riportano la dicitura "consumare preferibilmente" entro il giorno antecedente alla data di scadenza riportata sulla confezione.

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione;

6.4 Manutenzione e rifornimenti urgenti

Il Concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi.

In caso di guasti e/o malfunzionamenti il Concessionario dovrà intervenire entro 72 ore dalla ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 20 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Art. 7 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

- fornire al Servizio Segreteria Generale, prima dell'installazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;

- prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che verranno messi in distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi effettuati;

- fornire prodotti di prima qualità e in ogni caso marche conosciute a livello nazionale.

- versare al Comune il canone annuo offerto. Il canone corrisposto dal Concessionario si intende non soggetto ad IVA per mancanza di presupposti di cui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e s.m.i;

- considerare inclusi nell'importo del canone offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio, con le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nei documenti di gara;

- di garantire la qualità e la continuità nell'erogazione del servizio previsto dai documenti contrattuali;

- provvedere all'approvvigionamento e al rifornimento dei distributori automatici in rapporto all'entità di consumo o su richiesta del Comune, in modo tale da garantire l'erogazione dei prodotti senza interruzione del servizio, nonché alla periodica raccolta del denaro presente all'interno degli stessi;

- sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dall'installazione e rimozione degli apparecchi di distribuzione, ancorché a seguito di modifica delle sedi in cui si svolge il servizio;

- verificare la data di scadenza dei prodotti forniti;

- mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

- sostenere tutti gli oneri relativi alle riparazioni e ai ripristini conseguenti ad eventuali danni a beni mobili e immobili causati dalla installazione e/o dal funzionamento dei predetti distributori;
- adempiere ai regolamenti e leggi vigenti in materia igienico sanitaria;
- essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente. L'aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL;
- porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa e mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;
- verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita e provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;
- dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia;
- rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati) e provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all'altra, senza alcun onere aggiuntivo;
- rimuovere, nei successivi 15 giorni dal termine della concessione tutti i distributori automatici installati presso tutte le sedi.

Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palette e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del concessionario.

Sono a totale carico i seguenti oneri:

- acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici richiesti dal Comune di Zola Predosa;
- organizzazione e gestione del personale dipendente;
- le spese di acquisto delle bevande e alimenti;
- le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e successivamente intervenute nella vigenza del contratto per incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- le spese per movimentazione e sostituzione macchine distributrici;

Qualora l'Aggiudicatario venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o ritenga di non proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, il Comune di Zola Predosa avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva di cui all'articolo "Cauzione definitiva" del presente Capitolato speciale, fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.

Art. 8 - SPESE DI ESERCIZIO

Il Comune si assumerà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione della corrente elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Comune.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto relativamente ai distributori ed al loro contenuto.

Art. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dei prodotti in vendita rimarranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di decorrenza della Concessione.

Decorso tale periodo, su motivata richiesta del Concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, i prezzi potranno essere aggiornati, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente.

La revisione, se autorizzata, potrà comunque produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €).

Prima di applicare i nuovi prezzi il Concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

Art. 10- VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONTROLLI

Il Servizio Segreteria Generale presidia la corretta esecuzione del contratto di concessione, con facoltà di verificare:

- le condizioni di pulizia dei distributori, degli erogatori;
- la carenza e/o la mancanza dei prodotti;
- la conformità dei prodotti alle prescrizioni del Disciplinare di gara e le relative scadenze.

Il Concessionario si impegna a sostituire prodotti almeno il giorno antecedente la data di scadenza riportata sulla confezione.

Eventuali problematiche e/o osservazioni verranno comunicate al Concessionario dall'Ente concedente.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata al Concessionario in forma scritta con termine non inferiore a 5 gg per la risoluzione salvo l'applicazione della penale di cui all'articolo di riferimento "Penali";

Art. 11 - DIVIETO DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può ridurre o sospendere il servizio senza previo accordo con il Comune per motivate ragioni di urgenza e necessità.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Concessionario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dal Comune a mezzo Posta Elettronica Certificata, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

Art. 12- ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda l'esecuzione della concessione relativamente alle fattispecie del subappalto, della modifica del contratto durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro e della revisione del contratto di concessione, si fa espresso rimando alla disciplina di cui al Libro IV, Parte I, Titolo III "L'esecuzione delle concessioni" del D.Lgs 36/23.

Art. 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;

Nel caso in cui il Concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione. Il Comune di Zola Predosa si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'inoltro di n. 3 contestazioni scritte
 - b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
 - c) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive o in violazione delle prescrizioni del Disciplinare di gara e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;
 - d) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC per ciascun anno solare;
 - e) comminazione di 3 penali, elencate all' articolo 14 "Penali" nell'ambito del medesimo anno solare;
 - f) perdita dei requisiti da parte del Concessionario di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto;
 - g) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei C.C.N.L.;
- Qualora il Concessionario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Zola Predosa si riserva di trattenere, a titolo di penale, il deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 14 - PENALI

Il Concessionario nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengano comunicate per iscritto dal Comune.

Sono applicate a seguito di irregolarità le seguenti penali:

- a) ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico non funzionante oltre il termine indicato nell'offerta tecnica: € 200,00;
- b) modifica del prezzo di vendita dei prodotti senza previa comunicazione al Comune: € 100,00
- c) somministrazioni di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato o non concordate con il Comune: € 500,00;
- d) ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 48 dalla richiesta del Comune: € 100,00;
- e) violazioni degli obblighi indicati all'art. 7, accertate a seguito di controllo da parte del personale incaricato dal Comune: € 100,00.
- f) presenza nei Distributori di Prodotti scaduti € 300,00.

La comminazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Le penali saranno applicate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del Concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

L'applicazione delle penali avviene in seguito a contestazione mezzo PEC. Prima dell'applicazione della penale il Concessionario entro un termine fissato dal Responsabile del Procedimento può presentare alla PEC istituzionale del Comune contro-deduzioni. Il mancato accoglimento delle stesse comporterà l'applicazione delle penali nei termini su indicati.

In caso di applicazione di reiterate penali, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni

Ogni controversia di qualsivoglia natura non dà facoltà al Concessionario di sospendere o ostacolare il servizio stesso.

Art. 15 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, comunicando al Concessionario tale volontà con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In tal caso il Comune restituirà la quota del canone annuo relativa al periodo di mancata erogazione del servizio. Con la restituzione della predetta somma il Concessionario non avrà nulla a pretendere.

Il Concessionario può recedere dal contratto in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione per causa a sé non imputabile, secondo le disposizioni del Codice civile ed in particolare degli artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.

Art. 16 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 17 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O COSE

Il Concessionario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso occorso durante e/o in pendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni.

Il servizio viene effettuato a totale rischio del Concessionario nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni vigenti in materia.

Il Concessionario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, così come descritto all'articolo successivo.

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del Concessionario, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Art. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario prima della sottoscrizione del Contratto dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore ad € 800.000,00 - a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune e ai locali in cui sono collocati i distributori automatici per

mal funzionamento di tali apparecchiature, nonché a copertura dei danni subiti dagli utenti a causa dell'uso dei distributori ovvero del consumo dei prodotti in vendita.

Il Concessionario, inoltre, prima della sottoscrizione del Contratto dovrà presentare, ai sensi dell'art. 1891 c.c., apposita polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per i rischi connessi all'esecuzione del Contratto per un massimale pari a € 1.000.000,00 - per sinistro e per persona.

Inoltre con cadenza annuale il Concessionario dovrà trasmettere al Servizio Segreteria Generale copia dell'avvenuto rinnovo della/e medesima/e.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipula del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, deve versare a titolo di cauzione definitiva una somma pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.

Tale garanzia va a copertura della responsabilità del Concessionario e verso il Comune per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali. La cauzione viene prestata, altresì, a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione definitiva:

- a) deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) deve prevedere che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Comune sia esclusivamente quello di Bologna;
- c) deve essere tempestivamente reintegrata qualora essa sia stata parzialmente o totalmente escussa dal Comune;
- d) la cauzione deve essere prestata esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge.

Art 21- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Zola Predosa, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zola Predosa, con sede in Piazza della Repubblica n. 1 - 40069 Zola Predosa (BO).

Il Comune di Zola Predosa ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'Avv. Cathy La Torre (dpo@wildside.legal).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti

a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Zola Predosa per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso da parte dell'operatore economico. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (ed i relativi allegati) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di affidamento ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione).

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Diritti dell'interessato:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto oggetto del presente capitolato speciale.

Art. 22 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Qualora sia previsto il sistema di pagamento tramite smartphone, il Concessionario sarà responsabile dei dati forniti dall'utenza in sede di registrazione alla apposita App gestita dal Concessionario; le parti danno espressamente atto che il Concessionario medesimo è titolare del relativo trattamento dei dati e ad esso competono i rispettivi obblighi ed adempimenti, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei dati (GDPR).

Art. 23- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, il Comune estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione. Pertanto il Concessionario si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il Patto di Integrità approvato dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/06/2017 e consultabile sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art.24 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.

Nel Comune di Zola Predosa, il piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024-2026 è stato approvato all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - Sezione rischi corruttivi, con delibera di Giunta n. 8 del 21/2/2024, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Zola Predosa, accessibile al seguente indirizzo:<https://zolapredosa.segnalazioni.net/>.

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), il Concessionario dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Zola Predosa nei confronti dell'impresa stessa.

Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Art. 25 - PATTO DI INTEGRITA'

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del "Patto di integrità" del Comune di Zola Predosa di cui alla Delibera di Giunta n. 58 del 30 agosto 2017 e di uniformarsi ai suoi contenuti. Il Patto di integrità, sottoscritto digitalmente, dovrà essere ricompreso nella documentazione allegata per partecipare alla procedura per la concessione in oggetto.

Art. 26 - DOMICILIO

Il Concessionario agli effetti del Contratto, dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale. Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo PEC/lettera raccomandata A.R. Qualsiasi comunicazione effettuata al personale incaricato dal Concessionario da parte del Responsabile del procedimento si considererà effettuata personalmente al Rappresentante Legale.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia appaltante e il Concessionario in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

Il Responsabile dei Servizi al Cittadino

Fabiana Tarozzi

(documento sottoscritto con firma digitale)